

ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA SOTTOSCRITTO IL 1/12/2015

Utilizzo della flessibilità del 5% art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015

VISTI

- l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2015 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 16 dicembre 2014;
- l'art. 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92 che stabilisce che *"In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 omissis"*;
- l'art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 settembre scorso che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- l'art. 46, comma 1 lett. q) del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che abroga le disposizioni di cui ai commi 1, da 4 a 19-ter dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n.92;
- la circolare n. 27 del 20/10/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto l'abrogazione dell'art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n.92;
- il messaggio INPS n. 7037 del 18/11/2015 relativo all'indennità prevista dagli art. 2 comma 1, e 3 comma 17, della legge 28 giugno 2012, n.92;

ATTESO che:

- Il 26 maggio 2015 è stata sottoscritta tra l'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato (ELBA) e l'INPS, una convenzione valida fino al 31 dicembre 2015, per attivare, dal 1/6/2015, i trattamenti di integrazione salariale ("ASpl per i lavoratori sospesi")previsti dall'art. 3, comma 17, legge n.92/2012;

ATTESO che:

- il citato decreto legislativo n.148/2015 ha abrogato l'art. 3, comma 17, legge n.92/2012 a decorrere dal 24 settembre 2015;
- con circolare ministeriale del 20/10/2015 n. 27, al fine di colmare il vuoto di tutele venutasi a creare, è stata presa in considerazione, da parte del Ministero, la possibilità di ammettere al trattamento, fino alla concorrenza delle risorse stanziare, anche le situazioni per le quali, entro la data del 23 settembre 2015, sia stato stipulato l'accordo sindacale con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015 e le cui istanze siano state presentate entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015;
- il messaggio INPS n. 7037 del 18/11/2015 relativo all'"ASpl per i lavoratori sospesi") prevede, tra l'altro, che nel limite delle risorse disponibili, l'Istituto procederà ad indennizzare i periodi,

autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 - sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile - indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015;

PRESO ATTO che, dalla ricognizione effettuata sugli eventi riferiti alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 17, legge n.92/2012 ("ASpl per i lavoratori sospesi") risultano:

- n. 92 accordi sottoscritti entro il 23/9/2015, riferiti a domande già presentate entro i termini all'INPS e con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015;

PRESO ATTO altresì che, da una ulteriore ricognizione effettuata sugli eventi riferiti alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 17, legge n.92/2012 ("ASpl per i lavoratori sospesi") risultano:

- n. 3 accordi sottoscritti entro il 23/9/2015 con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 ma riferiti a domande non pervenute all'INPS nei termini;

ATTESO che in data 16 ottobre 2015 è stato sottoscritto un Accordo Interconfederale per l'erogazione del FSBA di un prestazione di integrazione salariale per i lavoratori del settore artigiano in caso di sospensione per il periodo 24 settembre - 31 dicembre 2015;

- risultano pertanto presentati all'ELBA un numero ulteriore di accordi con data inizio periodo dal 24/9/2015 sottoscritti nel periodo 24/9/2015 - 31/12/2015;

CONSIDERATO che il citato D.lgs. n.148/15 prevede la possibilità di destinare una quota del 5% delle risorse assegnate dallo Stato per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per l'anno 2015 in deroga ai criteri di accesso di cui agli artt. 2 e 3 del menzionato D.l. n. 83473/14 e che tale possibilità è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Lombardia;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono di ricorrere fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, all'utilizzo della quota del 5% prevista dall'art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015 prioritariamente per consentire l'accesso ai trattamenti in deroga da parte di:

- a. datori di lavoro non imprenditori;
- b. aziende in procedura concorsuale o in liquidazione che non hanno espressamente documentato la continuità aziendale;
- c. aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
- d. aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all'art. 2 comma 7 del D.l. n. 83473/14;
- e. le aziende che hanno chiesto la CIGS per la quale non è prevista l'inclusione degli apprendisti, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 5 mesi;
- f. aziende che hanno sottoscritto accordi di "ASpl per i lavoratori sospesi" previa presentazione di domanda di CIG in Deroga, decretabili secondo il seguente ordine di priorità:

1. n. 3 accordi sottoscritti entro il 23/9/2015 con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 ma riferiti a domande non pervenute all'INPS nei termini, in ordine cronologico di presentazione all'ELBA;
2. gli accordi con data inizio periodo dal 24.9.2015 presentati a ELBA sottoscritti nel periodo 24/9/2015 - 31/12/2015, con decorrenza delle sospensioni a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in ordine cronologico di presentazione all'ELBA.

Sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, sarà previsto il ricorso alla CIG in deroga, nell'ambito della quota di flessibilità del 5%, anche per le aziende che hanno sottoscritto un accordo sindacale ai sensi all'art. 3, comma 17, legge n.92/2012 ("ASpl per i lavoratori sospesi") entro il 23/9/2015, con inizio delle sospensioni in data antecedente al 24 settembre 2015 e riferiti a domande già presentate entro i termini all'INPS eventualmente non coperte dallo stanziamento nazionale, previa presentazione di nuova apposita domanda di CIG in Deroga all'INPS e poi alla Regione Lombardia. L'autorizzazione da parte di Regione terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione all'Istituto di Previdenza Sociale della domanda di "ASpl per i lavoratori sospesi".

Le domande riferite ad aziende che hanno sottoscritto accordi di "ASpl Sospesi" potranno essere presentate telematicamente all'INPS e poi alla Regione Lombardia, in deroga al termine di 20 giorni, e potranno prevedere un periodo di durata di trattamento di CIG in Deroga per un periodo inferiore ai 30 giorni ma non superiore ai 90 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2015; sono applicabili tutti i restanti criteri previsti dall'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2015.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare la data dalla quale sarà possibile presentare tale tipologia di domande al portale "[Finanziamenti on line](#)" della Regione.

Si esclude fin d'ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate alla luce delle condizioni sopra richiamate e non rientranti, seguendo l'ordine di priorità sopra richiamato, nello stanziamento del 5% disposto dal decreto ministeriale.

Milano, 1 dicembre 2015

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Lombardia _____

Per ANMIC _____

Per ANMIL _____

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane _____

Per CNA Lombardia _____

Per Compagnia delle Opere _____

Per Confagricoltura Lombardia _____

Per Confapindustria Lombardia _____

Per Confartigianato Lombardia _____

Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia _____

Per Confcooperative Lombardia _____

Per Confesercenti Lombardia _____

Per Confindustria Lombardia _____

Per Federazione Regionale Coltivatori diretti _____

Per Legacoop Lombardia _____

Per CGIL _____

Per CISL _____

Per UIL _____

Per UGL _____

Per CISAL _____

Per CONFSAL _____

Consigliera Regionale di Parità _____